



COMUNE DI MONTICIANO (SI)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA)

Legge 26/10/1995 n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.P.C.M. 14/11/1997, Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

titolo elaborato:			elaborato:		
REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DE TERRITORIO COMUNALE E DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE			2		
progettisti:					
Geom Yuri Cardini n° 10658 dell'ENTECA Dott. Alessandro Virgilio Stella n° 11469 dell'ENTECA					
Ing. Antonella Badolato n° 9513 dell'ENTECA Ing. Deborah Minciaroni Minelli N° 9579 dell'ENTECA Ing. Stefania Primieri n° 9581 dell'ENTECA					
			PITAGORA SECURITY PROJECT S.R.L. VIA BASILICATA 1/A 53045 MONTEPULCIANO (SI) e- mail: info@studiopitagora.net www.studiopitagora.net C.F. e P. IVA 00381070523		
			AGT INGEGNERIA S.R.L. VIA DELLA PALLOTTA, 10/A 06126 PERUGIA TEL. 075/34029 e-mail: staff@agtingegneria.it www.agtingegneria.it C.F. e P. IVA 02719260545		
Rev.	Data	Motivo	File		
0	07/01/2026	Prima emissione	R2_REGOLAMENTO_MONTICIANO		

Titolo I – Disposizioni generali

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95, della L.R. n. 89/98, del D.G.R.T. 857/2013, del D.P.G.R. 2R/2014 così come modificato dal D.P.G.R. 38R/2014, D.G.R. n.1018 del 25-09-2017.

Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi. Il presente Regolamento non si applica al rumore generato da attività domestiche proprie o del vicinato e alle fonti di rumore occasionali quali schiamazzi, uso privato di strumenti musicali o di impianti di diffusione sonora, strepitii di animali, disciplinate dalle norme del codice Civile e Penale.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97. Le attività rumorose di carattere permanente regolamentate dalle presenti normative sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi. I valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 sono di seguito riportati:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

	<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

	<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso
 - dalle infrastrutture di aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

Valori limite di qualità - Leq in dB(A)

		<i>tempi di riferimento</i>	
	<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Valori di attenzione - Leq in dB(A)

Valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al DPCM 14/11/97, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al DPCM 14/11/97. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono

la valutazione di realtà specifiche locali.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

ART. 3 -PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Siena e per gli aspetti igienico sanitari della Azienda Usl Toscana Sud Est.

ART. 4 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica (ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. n. 447/95 e del D.lgs 42/2017), con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 857 del 21/10/2013 Allegato A i seguenti soggetti:

- a) titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. n. 447/95 e ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta da esigenze di tutela ambientale;
- b) soggetti richiedenti il rilascio di:
 - concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
- c) soggetti richiedenti il rilascio degli atti necessari all'utilizzo delle aree di cui all'art. 12 comma 6bis della L.R. n. 89/98.

Ai sensi dell'art. 12, comma 6ter sono escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui sopra le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Sono fatte salve, in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. n. 10 del 12/02/2010 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza".

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione o di immissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Nei casi in cui non trova applicazione il procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 e nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, il Comune effettua il controllo della documentazione di previsione di impatto acustico, anche a campione, con il metodo del sorteggio. Il sorteggio è effettuato nella misura di almeno il 5 per cento del numero delle documentazioni presentate nell'anno precedente a quello di riferimento.

ART. 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica (ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. n. 447/95 e del D.lgs 42/2017), con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 857 del 21/10/2013 Allegato B:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 6- DEFINIZIONI E DEROGHE

Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

Art. 7 – REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Il Comune conserva un registro Autorizzazioni in deroga rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale. Tale registro è accessibile sul sito web del comune.

Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui al successivo Art. 12, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l'anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, non superiore a:

a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:

- 1) trenta giorni per le aree di classe V e VI;
- 2) venticinque giorni per le aree di classe IV;
- 3) venti giorni per le aree di classe III;
- 4) quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter dell'art 16 del DPGR 2R/2014 come modificato dal DPGR 38/2014;

b) nell'ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:

- 1) venti giorni in aree di classe V e VI;
- 2) quindici giorni in aree di classe IV;
- 3) dieci giorni in aree di classe III;
- 4) cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter del DPGR 2R/2014 come modificato dal DPGR 38/2014;

c) se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate.

Concorrono al raggiungimento dei suddetti limiti di durata, sia gli eventi autorizzati in modalità semplificata di cui all'Art.15 che gli eventi autorizzati con deroga ordinaria di cui all'Art.16.

CAPO 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 8 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 9 - ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Sono esclusi i giorni festivi.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Sono esclusi i giorni festivi.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art. 15 e 16. Nel caso delle scuole è sempre possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 10 - LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).

Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 15 minuti, nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi;

Art. 11 - EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, si intendono automaticamente derogati gli orari, i limiti massimi di rumorosità e gli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

CAPO 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Art. 12 – AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO

0. La localizzazione delle aree di cui sopra è indicata in bianco con tratteggio nero orizzontale e bordi neri nella cartografia del Piano di classificazione acustica.

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della l. 447/1995, i comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, qualora dette attività comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi. Alla domanda deve essere sempre allegata una relazione tecnica a firma di un tecnico competente in acustica.

2. Per le attività e manifestazioni di cui al comma 1, che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto, individuate specificamente nella classificazione acustica del territorio comunale, l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto della disciplina comunale di cui all'articolo 11, comma 3 del DPR 8 gennaio 2014 n. 2/R, come specificato nel presente articolo.

1) LIMITI:

a) INTERNAMENTE ALL'AREA

- Limite massimo di pressione sonora **85 dB Leq(A) fino alle ore 24.00** (sul perimetro dell'area destinata a spettacolo a carattere temporaneo).
- Limite massimo di pressione sonora **70 dB Leq(A) dalle 24.00 fino alle ore 2.00** (sul perimetro dell'area destinata a spettacolo a carattere temporaneo).

Per le manifestazioni di intrattenimento musicale, danzante e di pubblico spettacolo, è richiesto, in ogni caso, il rispetto del DPCM 16 aprile 1999, n. 215, relativo alle caratteristiche delle sorgenti sonore ($L_{Amax} \leq 102$ dB(A) e $L_{Aeq} \leq 95$ dB(A) nell'area accessibile al pubblico)

- Limite differenziale – non si applica.

b) ESTERNAMENTE ALL'AREA

- I limiti massimi di pressione sonora previsti nel PCCA;
- Limite differenziale – non si applica.

2) GIORNI: Tutti.

3) ORARIO DELLE ATTIVITA': Dalle ore 10.00 alle ore 2.00 – fatti salvi casi specifici.

Su indicazione dell'Amministrazione Comunale sono state definite le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto dislocate sul territorio comunale e di seguito riportate (per un maggiore dettaglio fare riferimento alle tavole grafiche).

Luogo	Descrizione
Monticiano	Area degli impianti sportivi, a nord del centro abitato di Monticiano. A sud di tale zona è presente il polo scolastico
Monticiano	Parcheggio via XXV aprile
S. Lorenzo a Merse	Estremità sud della frazione di San Lorenzo a Merse
Iesa	Campi sportivi
Iesa	Area adiacente alla Chiesa di IESA fino al parcheggio da realizzare
Scalvaia	Impianti sportivi SCALVAIA

"Nell'Area degli impianti sportivi in Monticiano centro, collocata in prossimità del polo scolastico, è vietata la concomitanza delle manifestazioni con l'orario scolastico."

Art. 13 – ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO ALL'APERTO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all' art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allorquando non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.

È possibile presentare domanda in modalità semplificata per attività temporanee e manifestazioni da svolgersi in aree diverse da quelle di cui all'art.12, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) **ORARIO**: dalle ore 10,00 alle ore 24,00.
- 2) **LIMITI DI EMISSIONE IN AMBIENTE ESTERNO**:
 - 70 dB(A) dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e 60 dB(A) dalle ore 22,00 alle ore 24,00 sulla facciata dell'unità abitativa maggiormente esposta;
 - 65 dB(A) dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e 55 dB(A) dalle ore 22,00 alle ore 24,00 negli ambienti interni, a finestre aperte e a 1 metro dalla finestra dell'unità abitativa maggiormente esposta

Per le manifestazioni di intrattenimento musicale, danzante e di pubblico spettacolo, è richiesto, in ogni caso, il rispetto del DPCM 16 aprile 1999, n. 215, relativo alle caratteristiche delle sorgenti sonore

- 3) **LIMITI DI EMISSIONE IN AMBIENTE STRUTTURALMENTE COLLEGATO** nel caso di attività temporanee al chiuso: 60 dB(A) dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e 50 dB(A) dalle ore 22,00 alle ore 24,00;
- 4) **DURATA**: inferiore a quanto disposto all'Art.7, tenendo conto delle autorizzazioni già rilasciate dal Comune per l'anno in corso

L'amministrazione Comunale potrà riservarsi di concedere la deroga anche in aree collocate in prossimità di ricettori sensibili.

Art. 14 – ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, dovrà essere presentata ai fini dell'autorizzazione una richiesta contenente una relazione descrittiva dell'attività redatta da un tecnico competente in acustica.

La relazione dovrà inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l'articolazione temporale e la durata delle varie attività oltre all'indicazione dei limiti richiesti e la loro motivazione. La richiesta sarà presentata con le modalità previste al successivo Art.16 del presente regolamento.

CAPO 3 – PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

ART.15 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' E DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati ai precedenti articoli 9, 10, 12, 13 necessita di autorizzazione previa comunicazione da inviare al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, presentando specifica istanza, corredata dalla documentazione richiesta, secondo gli allegati al seguente regolamento:

- Per le attività di cantieri edili, stradali, o assimilabili, qualora la durata degli stessi sia inferiore a 5 giorni lavorativi, è sufficiente inserire i testi di cui agli allegati 1 e 2 nei provvedimenti di autorizzazione;
- Per le attività di cantieri edili, stradali, o assimilabili da presentare qualora la durata degli stessi sia superiore a 5 giorni lavorativi ed inferiore a 20 giorni lavorativi: **ALLEGATO 3**;
- Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto: **ALLEGATO 4**;
- Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree non destinate a spettacolo all'aperto: **ALLEGATO 5**.

Il Sindaco, accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti, provvede al rilascio dell'Autorizzazione.

ART. 16 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI CUI ALL'ART.16 DELLA DPGR 2R/2014

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga in bollo almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività, corredata dalla documentazione richiesta secondo gli allegati al seguente regolamento in duplice copia:

- Per le attività di cantieri edili, stradali o assimilabili: **ALLEGATO 6**;
- Per le attività e manifestazioni temporanee: **ALLEGATO 7**.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L. n.7, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 17 – ATTIVITA' RICORRENTI

Per manifestazioni e attività ricorrenti, svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti il legale rappresentante può rimandare alla relazione del tecnico competente già in possesso dell'Amministrazione comunale dichiarando che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta.

A tale scopo, si ritiene valida la documentazione riportante data non antecedente a 4 anni dalla data della attività in oggetto.

La comunicazione in tal caso andrà presentata in conformità all'**ALLEGATO 8** e nei tempi previsti nel regolamento per il tipo di deroga richiesta. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere comunque idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

TITOLO III - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 18 - MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi e il sabato, dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 20,00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART.19 - MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti alla conduzione, coltivazione e silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Sono invece soggetti ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97 altri impianti fissi, sempre a supporto dell'attività agricola, quali a titolo esemplificativo impianti di irrigazione, gruppi elettrogeni, pompe e similari.

ART.20 - ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

ART. 21 – CANNONCINI PER USO AGRICOLO

L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito alle sole aziende agricole nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 500 metri.
- obbligo di utilizzare i dissuasori esclusivamente all'interno della fascia oraria 8:00 – 21:00, con la seguente frequenza:
 - fascia oraria: 8:00 - 13.00 e 16.00 - 21.00: cadenza di sparo massima ogni 20 minuti.

ART 22 – IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti e infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati dalla Tab. B dell'Allegato A del D.P.C.M 15 Dicembre 1997 e, per quanto non in contrasto, la Normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

ART. 23 - AUTOLAVAGGI

Nelle zone residenziali l'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito solo nel periodo diurno (06:00-22:00). Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.

ART. 24 - ATTIVITÀ RUMOROSE PRESSO LUOGHI DI CULTO

È sempre ammesso l'utilizzo di campane o orologi campanari o altri apparecchi di diffusione del suono utilizzati per scopi liturgici o connessi all'esercizio del culto o dell'uso religioso, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato. Le attività di cui al presente comma sono sempre consentite e sono escluse dalla disciplina del presente regolamento.

L'utilizzo delle campane in contesti diversi da quelli indicati nel comma 1, quali attività di dimostrazione, insegnamento e addestramento per gruppi e/o associazioni per la loro formazione, costituisce un'attività che viene ricompresa nelle manifestazioni temporanee di cui al titolo II del presente regolamento

TITOLO IV

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

ART. 25 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Secondo la DGR 1018 del 25/09/2017 la predisposizione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative degli edifici cui alla Tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997 nei casi di seguito descritti.

- a) Per il rilascio di permessi di costruire o per la presentazione di SCIA di interventi edilizi relativi a nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, ripristino di edifici crollati o demoliti, ed ampliamento di edifici; in quest'ultimo caso il rispetto dei requisiti acustici è limitato all'ampliamento ed alle eventuali parti dell'edificio esistente interessate dall'intervento di ampliamento soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 05/12/1997
- b) Per il rilascio di permessi di costruire o per la presentazione di SCIA o comunicazioni di interventi edilizi relativi a interventi su edifici esistenti quali, ad esempio, gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, che interessino le parti dell'edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 05/12/1997, come desumibile dal decreto stesso. Rientrano tra gli interventi sugli edifici esistenti il frazionamento di unità immobiliari interne all'edificio, il rifacimento di elementi strutturali orizzontali e verticali (solai, coperture, pareti divisorie, etc.) con funzione di partizione fra distinte unità immobiliari, nuovi tamponamenti e/o sostituzione dei serramenti di facciate. Tali interventi comprendono altresì la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, nonché la sostituzione o il rifacimento anche parziale degli impianti esistenti (esclusa la semplice sostituzione di sanitari o di impianti elettrici).

Nei suddetti casi si applicano le disposizioni del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22/12/1997 e alla Delibera di Giunta Regionale 176/2007 contenente le "Linee guida per la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

ART. 26 - CAM

Per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici si applica il Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica in materia di adozione dei “criteri ambientali minimi” (CAM) che ha adeguato i criteri individuati dal DPCM 5/12/1997 facendo specifico riferimento alle norme UNI 11367.

ART. 27 - REQUISITI RICHIESTI PER INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

Nella seguente Tabella 1 si riportano per alcune tipologie di interventi su edifici esistenti, i requisiti acustici che devono essere valutati e rispettati, con riferimento a quelli indicati dalla Tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 e dal Decreto CAM.

Tabella 1 – Casistiche di interventi di ristrutturazione e requisiti acustici da rispettare

Tipologia di interventi	Requisiti da rispettare
Frazionamento in verticale di unità immobiliare senza rifacimento di impianti	R_w ;
Frazionamento in verticale di unità immobiliare con rifacimento di impianti	R_w ; L_{ASmax} ; L_{Aeq} ;
Frazionamento in orizzontale di unità immobiliare con demolizione delle pavimentazioni senza rifacimento di impianti	R_w ; $L_{n,w}$;
Frazionamento in orizzontale di unità immobiliare con demolizione delle pavimentazioni e rifacimento di impianti	R_w ; $L_{n,w}$; L_{ASmax} ; L_{Aeq} ;
Rifacimento pavimentazioni con demolizione del massetto di sottofondo tra unità immobiliari distinte	$L_{n,w}$;
Sostituzione di serramenti di facciate	$D_{2m,nT,w}$;
Rifacimento di colonne di scarico	L_{ASmax} ;
Sostituzione di impianto di climatizzazione	L_{Aeq} ;

Dove:

R_w è l'indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di unità immobiliari distinte da calcolare secondo le procedure previste dalle norme UNI in vigore

$D_{2m,nT,w}$ è l'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma previste dalle norme UNI in vigore

$L_{n,w}$ è l'indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato da calcolare secondo la procedura descritta previste dalle norme UNI in vigore

L_{ASmax} è livello massimo di rumorosità, ponderata A, rilevata con costante di tempo slow, prodotto dagli impianti tecnologici per i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori e scarichi idraulici.

L_{Aeq} è livello continuo equivalente di rumorosità, ponderata A, prodotta dagli impianti tecnologici per i servizi a funzionamento continuo, quali impianti di riscaldamento, aerazione climatizzazione e/o refrigerazione.

In caso di cambio di destinazione di uso di locali il rispetto dei requisiti prescritti dal DPCM 05/12/1997 ovvero dal Decreto CAM è richiesto, anche nei casi in cui non vengano previsti interventi edilizi che ne modifichino le caratteristiche acustiche, qualora i requisiti inerenti alla nuova destinazione d'uso siano più restrittivi di quelli iniziali, o anche nei casi in cui i nuovi requisiti non fossero contemplati nella destinazione d'uso iniziale e siano invece previsti nella finale.

ART. 28 – VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La valutazione del rispetto dei requisiti acustici passivi deve essere predisposta ai fini del rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione di SCIA o di altre comunicazioni richieste per l'inizio dell'attività edilizia. La mancata dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 ovvero dal Decreto CAM, da parte del tecnico asseverante è causa di diniego del permesso di costruire o di inefficacia di SCIA o di eventuali sanzioni. La valutazione deve essere redatta secondo le indicazioni di cui all' Allegato 1-A o 1-B delle Linee Guida approvate con DGR 1018 del 25/09/2017.

L'attestazione conclusiva del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici costituisce allegato al modulo unico regionale di attestazione asseverata di agibilità, di cui costituisce parte integrante sostanziale. La attestazione conclusiva deve essere redatta secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1-C delle Linee Guida approvate con DGR 1018 del 25/09/2017. Detta documentazione va sempre prodotta nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti/ristrutturazioni di edifici destinati ad attività per l'infanzia, attività scolastica, attività sanitaria, attività sportiva, attività ricreativa e a pubblici esercizi ove è previsto l'impiego di impianti di diffusione sonora.

Il Comune verifica, a campione secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/00, le valutazioni del rispetto dei limiti presentate, eventualmente avvalendosi del supporto dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL territorialmente competenti anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

TITOLO V

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 – SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART. 30 - SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, l'applicazione – tramite ordinanza anche contingibile urgente nel rispetto del principio di partecipazione - di speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa vigente.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento sostituisce gli articoli del Regolamento di Polizia Municipale e del Regolamento di Igiene in contrasto con le norme specifiche contenute nei precedenti articoli.

ALLEGATI al REGOLAMENTO

- 1) **ALLEGATO 1:** Testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie per CANTIERI EDILI:
- 2) **ALLEGATO 2:** Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale:
- 3) **ALLEGATO 3:** Domanda di autorizzazione di tipo semplificato in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea causa cantieri edili, stradali o assimilabili.
- 4) **ALLEGATO 4:** Domanda di autorizzazione di tipo semplificato in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea causa manifestazione o attività temporanea nelle aree destinate.
- 5) **ALLEGATO 5:** Domanda di autorizzazione di tipo semplificato in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea causa manifestazione o attività temporanea al di fuori delle aree destinate.
- 6) **ALLEGATO 6:** Domanda di autorizzazione in deroga di cui all'Art.16 della DPGR 2R/2014 per le attività di cantieri edili, stradali o assimilabili;
- 7) **ALLEGATO 7:** Domanda di autorizzazione in deroga di cui all'Art.16 della DPGR 2R/2014 per le attività e manifestazioni temporanee.
- 8) **ALLEGATO 8:** Comunicazione di attività temporanea o manifestazione ricorrente

ALLEGATO 1

TESTO DA INSERIRE NELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI EDILIZIE PER CANTIERI EDILI.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.00, nei limiti di rumore indicati all'art.8 del Regolamento per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale.

ALLEGATO 2

TESTO DA INSERIRE NELLE RELATIVE CONCESSIONI LAVORI IN SEDE STRADALE

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti indicati all'art. 8 del Regolamento per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale.

ALLEGATO 3

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI TIPO SEMPLIFICATO IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA CAUSA CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI.

AL SINDACO DEL
COMUNE DI MONTICIANO (SI)

Il sottoscritto _____
in qualità di: o_Legale rapp.te o_titolare o_altra (specif.) _____ della
ditta _____ sede
legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

_____ via
_____ n. _____ nei
giorni dal _____ al _____ e
negli orari _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Relazione attestante la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal d.lgs. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
- 2) Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- 3) Pianta dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.
- 4) una relazione redatta da un tecnico competente in acustica (iscritto ad ENTECA), da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

In fede.

data _____

firma _____

ALLEGATO 4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI TIPO SEMPLIFICATO IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA CAUSA MANIFESTAZIONE O ATTIVITÀ TEMPORANEA NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO ALL'APERTO.

AL SINDACO DEL
COMUNE DI MONTICIANO (SI)

Il sottoscritto _____
in qualità di: o Legale rapp.te o titolare o altro (specif.) _____ della
ditta _____ sede
legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

da effettuarsi in _____, via
_____ n. _____ nei
giorni dal _____ al _____ e
negli orari _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Relazione attestante il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata redatta da
Tecnico Competente in Acustica (iscritto a ENTECA);
- 2) Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per la
limitazione del disturbo;

In fede.

data _____

firma

ALLEGATO 5

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI TIPO SEMPLIFICATO IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA CAUSA MANIFESTAZIONE O ATTIVITÀ TEMPORANEA AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO ALL'APERTO.

AL SINDACO DEL
COMUNE DI MONTICIANO (SI)

Il sottoscritto _____
in qualità di: oLegale rapp.te o titolare o altro (specif.) _____ della
ditta _____ sede
legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

da effettuarsi in _____, via
_____ n. _____ nei
giorni dal _____ al _____ e
negli orari _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di
civile abitazione potenzialmente esposti al rumore.
- Inoltre, nel caso in cui la durata della attività sia superiore a 3 giorni:
- 2) L'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della
popolazione esposta al rumore.
- 3) Una relazione redatta da un tecnico competente in acustica (iscritto a ENTECA), da cui si possa
desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il
rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

In fede.

data _____

firma _____

ALLEGATO 6

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA DI CUI ALL'ART.16 DELLA DPGR 2R/2014 PER LE ATTIVITÀ DI CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

AL SINDACO DEL
COMUNE DI MONTICIANO (SI)

Il sottoscritto _____
in qualità di: o _Legale rapp.te o _titolare o _altro (specif.) _____ della
ditta _____ sede
legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

da effettuarsi in _____, via
_____ n. _____ nei
giorni dal _____ al _____ e
negli orari _____ in
deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

(Segue)

Allega una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, che indica e contiene:

- l'elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;

- c) l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.), con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
- d) la durata complessiva del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola;
- e) i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);
- f) i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.

Relativamente alle parti indicate alle lettere e) ed f) la relazione è sottoscritta anche dal tecnico competente in acustica (iscritto a ENTECA).

In fede.

data _____

firma _____

ALLEGATO 7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA DI CUI ALL'ART.16 DELLA DPGR 2R/2014 PER LE ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

AL SINDACO DEL
COMUNE DI MONTICIANO (SI)

Il sottoscritto _____ in
qualità di: o_legale rapp.te o_titolare o_altra (specif.) _____ della
o_manifestazione o_ditta

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

da effettuarsi in _____, via
_____ n. _____ nei
giorni dal _____ al _____ e
negli orari _____ in
deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

(Segue)

Allega una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, che indica e contiene:

- a) l'elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
- b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
- c) la durata complessiva della manifestazione e quella delle singole attività in cui si articola;
- d) i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);
- e) i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.

Relativamente alle parti indicate alle lettere d) ed e) la relazione è sottoscritta anche dal tecnico competente in acustica (iscritto a ENTECA).

In fede.

data _____

firma

ALLEGATO 8

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA O MANIFESTAZIONE RICORRENTE

AL SINDACO DEL
COMUNE DI MONTICIANO (SI)

Il sottoscritto _____ in
qualità di: olegale rapp.te otitolare o altro (specif.) _____ della
manifestazione ditta

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale

(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____ e
negli orari _____
in _____ via
_____ n. _____ si
svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto **dichiara:**

che l'attività si svolgerà con le stesse modalità di cui alla relazione

redatta dal tecnico competente _____ trasmessa in data
_____ in occasione dell'attività svolta nel periodo
_____ e che pertanto è da ritenersi valida la
documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente presentata per tale attività.

In fede.

data _____

firma _____